

REGOLAMENTO (CEE) N. 2315/76 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 1976

relativo alla vendita di burro d'ammasso pubblico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 28,

considerando che nella Comunità esistono rilevanti scorte di burro giacenti al pubblico ammasso; che, nei limiti delle possibilità di smaltimento date per tale burro, è opportuno prevedere misure per la loro vendita;

considerando che potranno presentarsi a breve termine possibilità di smaltimento per burro d'ammasso pubblico; che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72⁽⁴⁾, è necessario fissare, in particolare, il prezzo di vendita del burro; che si deve procedere a tale fissazione tenendo conto dell'ammasso del burro e della situazione del mercato;

considerando che è necessario precisare tra l'altro le condizioni di vendita per quanto riguarda i termini di pagamento e della presa in carico del burro;

considerando che è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione i quantitativi di burro venduti ai sensi del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento degli Stati membri vendono a chiunque vi abbia interesse burro da essi detenuto e immagazzinato, alla data di conclusione del contratto di vendita, da almeno sei mesi.

Articolo 2

1. Il burro è venduto

a) franco deposito ad un prezzo uguale al prezzo d'acquisto applicato dall'organismo d'intervento

all'atto della stipulazione del contratto di vendita, maggiorato di 2,5 UC/100 kg;

b) per quantitativi uguali o superiori a 5 tonnellate.

2. L'organismo d'intervento vende il burro soltanto se, al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita, è costituita una cauzione di 4 UC/100 kg.

La cauzione è costituita, a scelta dello Stato membro, sotto forma di assegno intestato all'organismo d'intervento o di garanzia conforme ai criteri stabiliti dallo Stato membro interessato.

Articolo 3

1. L'acquirente prende in consegna il burro entro il termine di un mese dal giorno della conclusione del contratto di vendita.

La presa in consegna della partita acquistata può essere frazionata in quantitativi parziali, nessuno dei quali potrà essere inferiore a 5 tonnellate.

2. Prima di ogni presa in consegna, l'acquirente paga all'organismo d'intervento il quantitativo corrispondente.

3. Salvo casi di forza maggiore, se l'acquirente non ha preso in consegna il burro entro il termine di cui al paragrafo 1, il contratto di vendita è risolto per i quantitativi restanti.

4. La cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è incamerata per i quantitativi per i quali il contratto di vendita è risolto ai sensi del paragrafo 3.

Essa è svincolata immediatamente per i quantitativi presi in consegna entro i termini prescritti.

5. In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento interessato stabilisce le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza addotta.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il martedì di ogni settimana, i quantitativi di burro che

— sono stati oggetto di un contratto di vendita,

— sono stati svincolati dall'ammasso,

nella settimana precedente.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione
